



Termine di referendum: 15 gennaio 2026

Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI)

Modifica del 26 settembre 2025

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 2025¹,
decreta:*

I

La legge federale del 18 dicembre 2015² sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ *In tutta la legge «Accordo SAI» è sostituito con «Accordo SAI Conti finanziari».*

² *Negli articoli 2 capoverso 1 lettere k e l, 9 capoverso 1 lettera d, 11 capoversi 2 e 3, 14 capoversi 1 lettera c e 3 nonché 15 capoverso 2 «Stato partner» è sostituito con «Stato partner SCC», con i necessari adeguamenti grammaticali.*

Art. 1 cpv. 1 lett. a, c e d

¹ La presente legge disciplina l'attuazione dello scambio automatico di informazioni a fini fiscali (scambio automatico di informazioni) tra la Svizzera e uno Stato partner secondo:

- a. l'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014³ tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI Conti finanziari), compresi il suo Addendum e gli allegati;

¹ FF 2025 883

² RS 653.1

³ RS 0.653.1

- c. l'Accordo multilaterale dell'8 giugno 2023⁴ tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni in conformità al quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (Accordo SAI Cripto-attività), compreso il suo allegato;
- d. altri accordi internazionali che prevedono uno scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività.

Art. 2 cpv. 1 lett. *b^{bis}*, *c^{bis}*, *c^{ter}*, *d^{bis}*, *d^{ter}*, *i* e *j* nonché 2–4

¹ Nella presente legge s'intende per:

- b^{bis}*. *quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività («Crypto-Asset Reporting Framework», CARF)*: il quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività dell'OCSE;
- c^{bis}*. *Stato partner SCC*: uno Stato o un territorio con cui la Svizzera ha convenuto lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari;
- c^{ter}*. *Stato partner CARF*: uno Stato o un territorio ai sensi della «giurisdizione partner» definita alla sezione IV parte F punto 1 dell'allegato all'Accordo SAI Cripto-attività⁵;
- d^{bis}*. *prestatore pertinente di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione*: un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione che presenta un criterio di collegamento con la Svizzera secondo la sezione I parte A o B dell'allegato all'Accordo SAI Cripto-attività;
- d^{ter}*. *prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione*: un prestatore pertinente di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione che, secondo la sezione I parti C–H dell'allegato all'Accordo SAI Cripto-attività, in Svizzera non è esonerato dagli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale di cui alle sezioni II e III di tale allegato;
- i*. *conto preesistente*: un conto finanziario:
 - 1. già aperto, presso un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione, il giorno antecedente l'applicazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner SCC oppure, se la modifica del 26 settembre 2025 della presente legge entra in vigore precedentemente, il giorno antecedente l'entrata in vigore di tale modifica,
 - 2. già aperto, presso un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione, il giorno antecedente l'entrata in vigore della modifica del 26 settembre 2025 della presente legge, se il conto è considerato un conto finanziario esclusivamente in virtù dell'attuazione dell'Addendum dell'8 giugno 2023⁶ all'Accordo SAI Conti finanziari⁷;
- j*. *nuovo conto*: un conto finanziario aperto presso un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione;

⁴ RS ...; FF 2025 886

⁵ RS ...; FF 2025 886

⁶ FF 2025 887

⁷ RS 0.653.1

1. il giorno dell'applicazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner SCC o successivamente, oppure, se la modifica del 26 settembre 2025 della presente legge entra in vigore precedentemente, il giorno dell'entrata in vigore di tale modifica o successivamente,
2. il giorno dell'entrata in vigore della modifica del 26 settembre 2025 della presente legge o successivamente, se il conto è considerato un conto finanziario esclusivamente in virtù dell'attuazione dell'Addendum dell'8 giugno 2023 all'Accordo SAI Conti finanziari;

2 Abrogato

³ Le definizioni «[giurisdizione]» e «[aggettivo che designa la giurisdizione]» nelle sezioni I e IV parti D punto 9 e F punto 1 dell'allegato all'Accordo SAI Cripto-attività corrispondono a «Svizzera» e «svizzero», con i necessari adeguamenti grammaticali.

⁴ La data «[xx.xx.xxxx]» nella sezione IV parte D punti 4 e 6 dell'allegato all'Accordo SAI Cripto-attività corrisponde al giorno antecedente l'entrata in vigore della modifica del 26 settembre 2025 della presente legge.

Art. 2a Accordi sulla protezione dei dati

Se l'accordo applicabile prevede che l'autorità che trasmette le informazioni può specificare le disposizioni in materia di protezione dei dati che devono essere rispettate dall'autorità che riceve le informazioni, il Consiglio federale può concludere accordi sulla protezione dei dati. Tali disposizioni devono garantire almeno il livello di protezione della legge federale del 25 settembre 2020⁸ sulla protezione dei dati (LPD) e della presente legge.

Art. 2b Commenti dell'OCSE

¹ Gli accordi applicabili, compresi i loro allegati, sono interpretati in particolare secondo i relativi commenti.

² Il Consiglio federale designa la versione determinante dei commenti.

Titolo dopo l'art. 2b

Sezione 2:

Standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai conti finanziari

Art. 3 cpv. 4 e 9^{bis}

⁴ Gli istituti finanziari di cui ai capoversi 1–3 sono istituti finanziari tenuti alla comunicazione in relazione a:

- a. pagamenti derivanti da un obbligo detenuto in connessione con attività finanziarie commerciali svolte da un'impresa di assicurazioni specificata, un istituto di custodia o un istituto di deposito;

⁸ RS 235.1

- b. un'attività di detenzione di valute digitali della banca centrale per titolari di conto che non sono istituti finanziari, enti statali, organizzazioni internazionali o banche centrali.

^{9bis} Un ente residente in Svizzera è considerato un ente di utilità pubblica qualificato e pertanto un istituto finanziario non tenuto alla comunicazione se soddisfa le condizioni stabilite dal Consiglio federale e dispone della relativa conferma da parte di un'autorità svizzera competente.

Art. 6 e titolo prima dell'art. 7

Abrogati

Art. 7 cpv. 2 e 3, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. b

² Se sono di portata limitata, il Consiglio federale può riprendere le modifiche dello SCC nell'allegato dell'Accordo SAI Conti finanziari.

³ Sono considerate di portata limitata segnatamente le modifiche che:

- b. sono dirette alle autorità e disciplinano questioni tecnico-amministrative.

Art. 8

Abrogato

Art. 10 cpv. 4 e 5

⁴ Se una persona oggetto di comunicazione è considerata una persona che esercita il controllo o che è titolare di una quota nel capitale di rischio in virtù di più di un ruolo e se l'identificazione del ruolo della persona oggetto di comunicazione è richiesta dalle procedure di lotta contro il riciclaggio di denaro, l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione comunica:

- a. nel caso di un ente diverso da un trust o un dispositivo giuridico analogo, il ruolo gerarchicamente più rilevante di tale persona oggetto di comunicazione; la rilevanza gerarchica è stabilita secondo l'ordine seguente:
 - 1. controllo dell'ente in virtù delle quote di proprietà che in definitiva appartengono alla persona fisica,
 - 2. controllo della persona giuridica in altro modo,
 - 3. appartenenza all'organo superiore di direzione;
- b. nel caso di un trust o di un dispositivo giuridico analogo, tutti i ruoli di tale persona oggetto di comunicazione, compresi i seguenti:
 - 1. disponente,
 - 2. trustee,
 - 3. guardiano,
 - 4. beneficiario, e
 - 5. altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo sul trust.

⁵ Se è residente fiscale in più di uno Stato, la persona oggetto di comunicazione è considerata persona di uno Stato oggetto di comunicazione in relazione a tutti gli Stati oggetto di comunicazione.

Art. 11 cpv. 7

⁷ Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione devono adottare adeguate misure organizzative volte a garantire che essi dispongano di tutte le informazioni da rilevare nel quadro dell'apertura di un conto secondo l'accordo applicabile e la presente legge, in particolare misure volte a garantire che sia trasmessa l'autocertificazione.

Titolo dopo l'art. 12

Sezione 2a:

Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di crypto-attività

Art. 12a Persone escluse

¹ Per persone escluse che sono enti statali si intendono segnatamente:

- a. la Confederazione Svizzera;
- b. i Cantoni e i Comuni;
- c. gli istituti e le agenzie interamente di proprietà di un ente di cui alla lettera a o b, in particolare le istituzioni, gli istituti e i fondi del sistema delle assicurazioni sociali a livello federale, cantonale e comunale.

² Per persone escluse che sono organizzazioni internazionali si intendono segnatamente:

- a. le organizzazioni partner di un accordo di sede con la Confederazione Svizzera;
- b. le missioni diplomatiche, le missioni permanenti o altre rappresentanze presso organismi internazionali, le rappresentanze consolari o le missioni speciali, con status, privilegi e immunità sanciti nella Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961⁹ sulle relazioni diplomatiche, nella Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963¹⁰ sulle relazioni consolari o nella Convenzione dell'8 dicembre 1969¹¹ sulle missioni speciali.

³ Per persone escluse che sono banche centrali si intendono segnatamente la Banca nazionale svizzera e gli istituti interamente di sua proprietà.

⁹ RS **0.191.01**

¹⁰ RS **0.191.02**

¹¹ RS **0.191.2**

Art. 12b Prestatori pertinenti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione

¹ Il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo cui un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione è considerato, ai fini dell'attuazione dell'Accordo SAI Cripto-attività¹², residente fiscale in Svizzera, assoggettato all'obbligo di presentare moduli contenenti informazioni fiscali o detentore di una succursale in Svizzera.

² Stabilisce i criteri secondo cui la prestazione di un servizio consistente nell'eseguire operazioni di scambio per i clienti o per conto degli stessi è considerata un'attività commerciale.

³ Può stabilire i criteri secondo cui un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione è considerato, ai fini dell'attuazione dell'Accordo SAI Cripto-attività, gestito a partire dalla Svizzera o avente una sede abituale di attività in Svizzera.

Art. 12c Applicazione e sviluppo dell'Accordo SAI Cripto-attività

¹ Nel quadro dell'attuazione dell'Accordo SAI Cripto-attività¹³, i diritti e gli obblighi dei prestatori pertinenti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione si fondano sull'allegato al suddetto Accordo e sulla presente legge.

² Se sono di portata limitata, il Consiglio federale può riprendere le modifiche del CARF nell'allegato all'Accordo SAI Cripto-attività.

³ Sono considerate di portata limitata segnatamente le modifiche che:

- a. non istituiscono nuovi obblighi né sopprimono diritti esistenti per gli utenti oggetto di comunicazione, le persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione e i prestatori pertinenti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione;
- b. sono dirette alle autorità e disciplinano questioni tecnico-amministrative.

Art. 12d Agevolazioni nell'adempimento degli obblighi di comunicazione e adeguata verifica

I prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione possono ricorrere a prestatori di servizi esterni per ottemperare ai loro obblighi di comunicazione e adeguata verifica; restano responsabili dell'adempimento di tali obblighi.

Art. 12e Precisazione degli obblighi di comunicazione

¹ Per determinare il valore di un'operazione di pagamento al dettaglio, il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione converte l'importo in dollari americani applicando il tasso di cambio a pronti.

² Il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo cui, in caso di decesso di una persona di uno Stato oggetto di comunicazione, i prestatori svizzeri di servizi per le cripto-

¹² RS ... ; FF 2025 886

¹³ RS ... ; FF 2025 886

attività tenuti alla comunicazione possono trattare la sua successione come successione con personalità giuridica propria.

³ La comunicazione dei ruoli delle persone oggetto di comunicazione considerate persone che esercitano il controllo è retta dall'articolo 10 capoverso 4.

⁴ Se è residente fiscale in più di uno Stato, la persona oggetto di comunicazione è considerata persona di uno Stato oggetto di comunicazione in relazione a tutti gli Stati oggetto di comunicazione.

Art. 12f Precisionazione degli obblighi di adeguata verifica

¹ I prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione devono adottare adeguate misure organizzative volte a garantire che l'autocertificazione sia disponibile entro i seguenti termini:

- a. per gli utenti preesistenti di cripto-attività considerati persone fisiche o enti, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della modifica del 26 settembre 2025 della presente legge;
- b. negli altri casi, al momento in cui stabiliscono la relazione d'affari con un utente di cripto-attività.

² Un prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione può stabilire o proseguire una relazione d'affari con un utente di cripto-attività in assenza di un'autocertificazione se l'utente di cripto-attività è considerato un ente e il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione può ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che l'utente di cripto-attività è una persona esclusa.

³ Un prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione può stabilire una relazione d'affari con un utente di cripto-attività in assenza di un'autocertificazione anche in presenza di un altro caso eccezionale. In tal caso deve aver ottenuto l'autocertificazione entro 90 giorni e averne confermato la plausibilità. Il Consiglio federale definisce i casi eccezionali.

⁴ Se entro i seguenti termini non dispone delle necessarie informazioni secondo l'accordo applicabile e la presente legge per la conferma della plausibilità dell'autocertificazione o, in un caso eccezionale secondo il capoverso 3, non dispone dell'autocertificazione, il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve interrompere la relazione d'affari con l'utente di cripto-attività o non può effettuare operazioni pertinenti per conto di quest'ultimo fino all'ottenimento di tutte le informazioni:

- a. per gli utenti preesistenti di cripto-attività considerati persone fisiche o enti, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della modifica del 26 settembre 2025 della presente legge;
- b. negli altri casi, entro 90 giorni dalla data in cui stabilisce la relazione d'affari con un utente di cripto-attività.

⁵ Nei casi di cui al capoverso 4, il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione dispone di un diritto di disdetta straordinario. Sono fatti salvi i casi di cui all'articolo 9 LRD¹⁴.

Titolo prima dell'art. 13

Sezione 3: Obbligo di iscrizione

Art. 13, rubrica, nonché cpv. 1, 3 e 4, secondo periodo

Obbligo di iscrizione degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione

¹ Chi diventa un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione conformemente a un accordo secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera a o b e alla presente legge deve iscriversi spontaneamente presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

³ L'istituto finanziario deve annullare spontaneamente la propria iscrizione presso l'AFC se la sua qualità di istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione conformemente a un accordo secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera a o b e alla presente legge finisce oppure se esso cessa la sua attività commerciale.

⁴ ... Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell'iscrizione e dell'annullamento dell'iscrizione.

Inserire prima del titolo della sezione 4

Art. 13a Obbligo di iscrizione dei prestatori pertinenti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione

¹ Chi diventa un prestatore pertinente di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione conformemente a un accordo secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera c o d e alla presente legge deve iscriversi spontaneamente presso l'AFC.

² Nell'iscrizione, il prestatore pertinente di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione indica:

- a. il suo nome o la sua ditta nonché la sua sede o il suo domicilio; se si tratta di una persona giuridica o di una società senza personalità giuridica con sede statutaria all'estero o di una ditta individuale con sede all'estero, vanno indicati il nome o la ditta, il luogo della sede centrale e l'indirizzo della direzione in Svizzera;
- b. il suo numero IDI;
- c. la natura della sua attività;
- d. la data dell'inizio dell'attività;

¹⁴ RS 955.0

- e. i criteri di collegamento di cui alla sezione I dell'allegato all'Accordo SAI Cripto-attività¹⁵;
- f. se è un prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione.

³ Il prestatore pertinente di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve annullare spontaneamente la propria iscrizione presso l'AFC se la sua qualità di prestatore pertinente di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione conformemente a un accordo secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera c o d e alla presente legge finisce oppure se esso cessa la sua attività commerciale.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell'iscrizione e dell'annullamento dell'iscrizione.

Titolo prima dell'art. 14

Sezione 4: Obbligo di informazione

Art. 14, rubrica, e cpv. 1, frase introduttiva nonché lett. b e d

Obbligo di informazione degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione

¹ Entro il 31 gennaio dell'anno in cui avviene la prima trasmissione delle informazioni a uno Stato partner SCC, gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione informano le persone oggetto di comunicazione, direttamente o per il tramite della loro parte contraente, per quanto concerne:

- b. gli accordi secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettere a e b e il loro contenuto, in particolare le informazioni da scambiare sulla base di tali accordi;
- d. l'utilizzazione autorizzata di tali informazioni in applicazione degli accordi secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettere a e b;

Inserire prima del titolo della sezione 5

Art. 14a Obbligo di informazione dei prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione

¹ Entro il 31 gennaio dell'anno in cui avviene la prima trasmissione delle informazioni a uno Stato partner CAREF, i prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione informano le persone oggetto di comunicazione, direttamente o per il tramite della loro parte contraente, per quanto concerne:

- a. la propria qualità di prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione;
- b. gli accordi secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettere c e d e il loro contenuto, in particolare le informazioni da scambiare sulla base di tali accordi;

¹⁵ RS ... ; FF 2025 886

- c. l'elenco degli Stati partner CARF della Svizzera e il luogo di pubblicazione dell'elenco aggiornato;
- d. l'utilizzazione autorizzata di tali informazioni in applicazione degli accordi secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettere c e d;
- e. i diritti delle persone oggetto di comunicazione secondo la LPD¹⁶ e la presente legge.

² Se la relazione d'affari con l'utente di cripto-attività è stata chiusa, l'informazione avviene un'unica volta, all'ultimo indirizzo conosciuto.

³ I prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione pubblicano sui loro siti Internet un elenco, aggiornato al 31 gennaio del rispettivo anno, degli Stati partner CARF della Svizzera oppure rimandano all'elenco del DFF.

⁴ Su richiesta, i prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione trasmettono una copia delle comunicazioni all'utente di cripto-attività le cui operazioni sono oggetto delle medesime.

Art. 15 cpv. 1^{bis}, 1^{ter}, 2^{bis} e 4, primo periodo

^{1bis} I prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione trasmettono annualmente per via elettronica all'AFC, entro sei mesi dalla fine dell'anno civile interessato, le dovute informazioni secondo l'accordo applicabile. Se nel periodo di rendicontazione un prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non ha effettuato operazioni oggetto di comunicazione, esso segnala tale circostanza all'AFC entro lo stesso termine.

^{1ter} I prestatori pertinenti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione che non sono prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione comunicano all'AFC entro lo stesso termine lo Stato nel quale sono assoggettati all'obbligo di comunicazione e il criterio di collegamento di cui alla sezione I dell'allegato all'Accordo SAI Cripto-attività¹⁷ in base al quale sono assoggettati all'obbligo di comunicazione in tale Stato.

^{2bis} L'AFC trasmette alle autorità competenti degli Stati partner CARF entro i termini stabiliti nell'accordo applicabile le informazioni che ha ricevuto dai prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione secondo l'accordo applicabile. Entro gli stessi termini, l'AFC può trasmettere le informazioni di cui al capoverso 1^{ter} alle autorità competenti degli Stati partner CARF.

⁴ *Concerne soltanto il testo francese ...*

Art. 16 cpv. 1 e 2

¹ Il diritto alla trasmissione della comunicazione nei confronti dell'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione o del prestatore pertinente di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui la comunicazione avrebbe dovuto essere trasmessa.

¹⁶ RS 235.1

¹⁷ RS ... ; FF 2025 886

² La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale inteso a far valere la comunicazione che viene portato a conoscenza dell'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione o del prestatore pertinente di servizi per le crypto-attività tenuto alla comunicazione. Con l'interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione.

Art. 17 Autorizzazione a comunicare per i trust

Se in un altro Stato un trust è considerato un istituto finanziario tenuto alla comunicazione secondo il diritto di tale Stato o è assoggettato in un altro Stato all'obbligo di comunicazione secondo la sezione I dell'allegato all'Accordo SAI Crypto-attività¹⁸ in qualità di prestatore di servizi per le crypto-attività tenuto alla comunicazione, ogni trustee residente in Svizzera è autorizzato a effettuare la comunicazione per il trust all'autorità competente di tale Stato.

Titolo prima dell'art. 17a

Sezione 5a: Obbligo di conservazione

Art. 17a

Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione e i prestatori pertinenti di servizi per le crypto-attività tenuti alla comunicazione devono conservare, conformemente alle prescrizioni dell'articolo 958^f CO¹⁹, i documenti che hanno elaborato e i giustificativi che hanno ottenuto per adempiere gli obblighi previsti dall'allegato all'Accordo SAI Conti finanziari²⁰ o dall'allegato all'Accordo SAI Crypto-attività²¹ e dalla presente legge.

Art. 18 Obbligo di notifica di cambiamenti delle circostanze in caso di autocertificazione

In caso di un cambiamento delle circostanze, chi ha rilasciato un'autocertificazione secondo l'accordo applicabile e la presente legge deve notificare all'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione o al prestatore svizzero di servizi per le crypto-attività tenuto alla comunicazione le nuove indicazioni pertinenti nel quadro dell'autocertificazione.

Art. 19 Diritti e procedura in materia di protezione dei dati

¹ Per quanto concerne le informazioni raccolte dagli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione e dai prestatori svizzeri di servizi per le crypto-attività tenuti alla comunicazione e la loro trasmissione alle autorità competenti degli Stati partner, nei confronti di tali istituti e prestatori le persone oggetto di comunicazione hanno i diritti sanciti nella LPD²².

¹⁸ RS ... ; FF 2025 886

¹⁹ RS 220

²⁰ RS 0.653.1

²¹ RS ... ; FF 2025 886

²² RS 235.1

² Nei confronti dell'AFC, le persone oggetto di comunicazione possono far valere esclusivamente un diritto d'accesso corrispondente a quello previsto dall'articolo 25 LPD ed esigere la rettifica dei dati inesatti a causa di errori di trasmissione. Se la trasmissione dei dati comporta per la persona oggetto di comunicazione uno svantaggio non sostenibile a causa dell'assenza di garanzie dello Stato di diritto, sono applicabili i diritti di cui all'articolo 25a della legge federale del 20 dicembre 1968²³ sulla procedura amministrativa (PA).

³ Se le informazioni trasmesse all'autorità competente di uno Stato partner sono rettifiche in seguito a una decisione passata in giudicato, l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione o il prestatore svizzero di servizi per le crypto-attività tenuto alla comunicazione trasmette le informazioni rettificate all'AFC. Quest'ultima le inoltra all'autorità competente interessata.

Art. 20 Utilizzazione del numero d'identificazione fiscale svizzero
per persone fisiche

Gli istituti finanziari tenuti alla comunicazione, i prestatori di servizi per le crypto-attività tenuti alla comunicazione e le autorità competenti degli Stati partner utilizzano il numero AVS per la trasmissione delle informazioni concernenti persone fisiche necessarie ai fini dello scambio automatico di informazioni.

Art. 22 cpv. 4, secondo periodo

⁴ ... Queste si basano sui commenti dell'OCSE relativi al Modello di accordo tra autorità competenti, all'Addendum dell'8 giugno 2023²⁴ all'Accordo SAI Conti finanziari²⁵ e allo SCC, compresa la relativa modifica, o all'Accordo SAI Crypto-attività²⁶ e al CARF.

Art. 23 cpv. 1

¹ Per l'adempimento dei suoi compiti secondo gli accordi applicabili e la presente legge l'AFC può trattare dati personali e dati concernenti persone giuridiche, inclusi i dati concernenti perseguimenti o sanzioni amministrativi e penali in materia fiscale.

Art. 24 cpv. 1, 3, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. b^{bis} ed e nonché 4, frase introduttiva e lett. b e c

¹ L'AFC gestisce un sistema d'informazione per il trattamento di dati personali e di dati concernenti persone giuridiche, inclusi quelli concernenti perseguimenti o sanzioni amministrativi e penali in materia fiscale.

³ Il sistema d'informazione serve all'AFC per l'adempimento dei suoi compiti secondo gli accordi applicabili e la presente legge. Può essere impiegato segnatamente per:

²³ RS 172.021

²⁴ FF 2025 887

²⁵ RS 0.653.1

²⁶ RS ... ; FF 2025 886

bbis. tenere un registro dei prestatori pertinenti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione;

e. *Concerne soltanto il testo tedesco*

4 Il Consiglio federale definisce i dettagli che riguardano in particolare:

- b. le categorie dei dati personali e dei dati concernenti persone giuridiche trattati;
- c. l'elenco dei dati concernenti perseguimenti o sanzioni amministrativi e penali;

Art. 25 Obbligo di informazione

¹ Le persone e le autorità alle quali l'AFC trasmette informazioni ricevute dall'estero secondo gli accordi applicabili e la presente legge nonché gli istituti finanziari svizzeri e i prestatori pertinenti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione devono informare l'AFC in merito a tutti i fatti rilevanti ai fini dell'attuazione degli accordi e della presente legge.

² L'AFC, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, gli organismi di auto-disciplina di cui all'articolo 24 LRD²⁷ e gli organismi di vigilanza di cui all'articolo 43a della legge del 22 giugno 2007²⁸ sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) possono scambiarsi le informazioni non accessibili al pubblico di cui necessitano per l'adempimento dei compiti loro assegnati dalla presente legge o dalla legislazione federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in particolare dati personali e dati concernenti persone giuridiche, inclusi i dati degni di particolare protezione di cui all'articolo 5 lettera c numeri 1, 2, 5 e 6 LPD²⁹ e all'articolo 57r capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997³⁰ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. Possono utilizzare le informazioni ricevute solo per l'adempimento dei loro compiti. È fatto salvo l'articolo 40 LFINMA.

Art. 28 Verifiche

¹ L'AFC verifica l'adempimento degli obblighi secondo gli accordi applicabili e la presente legge da parte degli istituti finanziari svizzeri e dei prestatori pertinenti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione.

² Per chiarire i fatti l'AFC può:

- a. verificare in loco i libri di commercio, i documenti giustificativi e altri documenti dell'istituto finanziario svizzero o del prestatore pertinente di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione o richiederne la produzione;
- b. raccogliere informazioni orali o scritte.

³ Se constata che l'istituto finanziario svizzero o il prestatore pertinente di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non ha adempiuto i suoi obblighi o li ha adempiuti in modo lacunoso, l'AFC gli offre la possibilità di pronunciarsi sulle lacune accertate.

²⁷ RS 955.0

²⁸ RS 956.1

²⁹ RS 235.1

³⁰ RS 172.010

⁴ Se l'istituto finanziario svizzero o il prestatore pertinente di servizi per le criptoattività tenuto alla comunicazione e l'AFC non riescono ad accordarsi, l'AFC pronuncia una decisione.

⁵ Su richiesta, l'AFC pronuncia una decisione di accertamento:

- a. della qualità di istituto finanziario o di prestatore di servizi per le criptoattività tenuto alla comunicazione secondo gli accordi applicabili e la presente legge;
- b. del contenuto delle comunicazioni secondo gli accordi applicabili e la presente legge.

Art. 31 cpv. 3

³ L'autorità competente svizzera può, di propria iniziativa, prescindere dalla trasmissione delle informazioni a uno Stato partner SCC conformemente all'Accordo SAI Conti finanziari³¹, compreso il relativo Addendum, o sospendere lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con uno Stato partner SCC se:

- a. in base a una richiesta secondo la sezione 2 paragrafo 2 lettera a) punto ii) dell'Addendum dell'8 giugno 2023³² all'Accordo SAI Conti finanziari, il Consiglio federale ha autorizzato lo Stato partner SCC interessato a proseguire per un determinato periodo transitorio la trasmissione di informazioni alla Svizzera senza l'applicazione o il completamento delle procedure rafforzate di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale secondo il suddetto Addendum e questo periodo transitorio è scaduto; o
- b. il Consiglio federale non ha accolto la richiesta di uno Stato partner SCC secondo la sezione 2 paragrafo 2 lettera a) punto ii) dell'Addendum all'Accordo SAI Conti finanziari.

Art. 32 Violazione degli obblighi di comunicazione e adeguata verifica

È punito con la multa fino a 250 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola:

- a. gli obblighi di adeguata verifica concernenti la verifica dei conti e l'identificazione delle persone oggetto di comunicazione menzionati nell'accordo applicabile e negli articoli 9–12;
- b. gli obblighi di adeguata verifica concernenti la verifica degli utenti di criptoattività e l'identificazione degli utenti oggetto di comunicazione e delle persone che esercitano il controllo che sono oggetto di comunicazione menzionati nell'accordo applicabile e negli articoli 12d e 12f;
- c. gli obblighi di iscrizione di cui agli articoli 13 e 13a;
- d. gli obblighi di informazione di cui agli articoli 14 capoversi 1 e 3 e 14a capoversi 1 e 3;
- e. gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 12e e 15 capoversi 1–1^{ter};

³¹ RS **0.653.1**

³² FF **2025** 887

f. l'obbligo di conservazione di cui all'articolo 17a.

Art. 32a Violazione dell'obbligo di informazione nei confronti dell'AFC

È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola l'obbligo di informazione nei confronti dell'AFC cui sottostanno gli istituti finanziari svizzeri o i prestatori pertinenti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione secondo l'articolo 25 capoverso 1.

Art. 35 Reati connessi all'autocertificazione

È punito con la multa fino a 10 000 franchi chiunque, intenzionalmente, omette di fornire un'autocertificazione o ne fornisce una falsa a un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione o a un prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione, non gli notifica cambiamenti delle circostanze o gli fornisce false indicazioni in merito.

Art. 38

Abrogato

Art. 39 Competenza di approvazione

¹ L'Assemblea federale approva mediante decreto federale semplice i trattati internazionali di sua competenza concernenti l'accesso al mercato dei fornitori di servizi finanziari e la regolarizzazione fiscale dei contribuenti conclusi con Stati per cui è prevista l'inclusione nell'elenco secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f) dell'Accordo SAI Conti finanziari³³ o nell'elenco secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera g) dell'Accordo SAI Cripto-attività³⁴.

² Il Consiglio federale decide in merito all'inclusione di uno Stato nell'elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f) dell'Accordo SAI Conti finanziari o nell'elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera g) dell'Accordo SAI Cripto-attività.

³ Il Consiglio federale decide in merito alle richieste degli Stati partner CARF secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera c) dell'Accordo SAI Cripto-attività riguardanti l'utilizzo delle informazioni ricevute ai fini dell'accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte di cui all'articolo 2 paragrafo 1 lettera b comma i della Convenzione del 25 gennaio 1988³⁵ sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa), dell'esecuzione o del perseguimento penale inerenti a tali imposte oppure delle decisioni su ricorsi inerenti a tali imposte, per le quali tali Stati hanno formulato una riserva conformemente all'articolo 30 paragrafo 1 lettera a della Convenzione sull'assistenza amministrativa.

⁴ Può decidere di chiedere alle autorità competenti degli Stati partner CARF secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera c) dell'Accordo SAI Cripto-attività se le informazioni

³³ RS 0.653.1

³⁴ RS ... ; FF 2025 886

³⁵ RS 0.652.1

ricevute possono essere utilizzate ai fini dell'accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte di cui all'articolo 2 paragrafo 1 lettera b commi ii–iv della Convenzione sull'assistenza amministrativa, dell'esecuzione o del perseguimento penale inerenti a tali imposte oppure delle decisioni su ricorsi inerenti a tali imposte.

⁵ Il Consiglio federale designa gli Stati partner SCC ai quali, in base a una richiesta secondo la sezione 2 paragrafo 2 lettera a) punto ii) dell'Addendum dell'8 giugno 2023³⁶ all'Accordo SAI Conti finanziari, consente di proseguire per un determinato periodo transitorio la trasmissione di informazioni alla Svizzera senza l'applicazione o il completamento delle procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale rafforzate secondo l'Addendum all'Accordo SAI Conti finanziari.

Art. 41a Disposizioni transitorie della modifica del 26 settembre 2025

¹ Nonostante la sezione I parte A dell'allegato all'Accordo SAI Conti finanziari³⁷, in relazione a ciascun conto oggetto di comunicazione aperto o detenuto presso un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione il giorno antecedente l'entrata in vigore della modifica del 26 settembre 2025 della presente legge e per i periodi di rendicontazione che terminano il secondo anno civile successivo a tale data, le informazioni da comunicare secondo la sezione I parte A punti 1 lettera b e 6^{bis} dell'allegato all'Accordo SAI Conti finanziari relative ai ruoli in virtù dei quali le persone oggetto di comunicazione sono considerate persone che esercitano il controllo o titolari di quote nel capitale di rischio dell'ente devono essere comunicate solo se sono disponibili nei dati consultabili elettronicamente conservati dall'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione.

² Le persone che sono residenti fiscali in più di uno Stato possono avvalersi fino al giorno antecedente l'entrata in vigore della modifica del 26 settembre 2025 della presente legge delle disposizioni contenute negli accordi fiscali per determinare la residenza fiscale. Dopo l'entrata in vigore di tale modifica, le persone che sono residenti fiscali in più di uno Stato e che sono documentate per la prima volta o documentate nuovamente non possono più avvalersi di tali disposizioni e devono dichiarare tutti gli Stati nei quali sono residenti fiscali.

³ Per gli enti che dall'entrata in vigore della modifica del 26 settembre 2025 della presente legge sono considerati istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione, in relazione ai conti già aperti presso tali istituti il giorno antecedente l'entrata in vigore di tale modifica valgono gli obblighi di adeguata verifica previsti per i conti preesistenti. Si applicano i termini di cui all'articolo 11 capoversi 2–4. I termini decorrono dall'entrata in vigore di tale modifica.

⁴ Il Consiglio federale può prevedere deroghe temporanee alle disposizioni di cui alla sezione I dell'allegato all'Accordo SAI Cripto-attività³⁸.

³⁶ FF 2025 887

³⁷ RS 0.653.1

³⁸ RS ... ; FF 2025 886

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2026.

³ In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore; può disporne l'entrata in vigore retroattiva al 1° gennaio 2026.

Consiglio degli Stati, 26 settembre 2025

Il presidente: Andrea Caroni

La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 26 settembre 2025

La presidente: Maja Riniker

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 7 ottobre 2025

Termine di referendum: 15 gennaio 2026

